

# Comune di Licata

## Dipartimento 5°

### Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici ed Operativi e Programmazione OO.PP. REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO COMUNALE

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il servizio di autospurgo comunale per lo svuotamento dei pozzi neri, di fosse settiche e per il disintasamento di condotte fognarie.

#### Art. 2 – Finalità

1. Il servizio, prioritariamente, è attivato per fini di interesse pubblico quali:
  - a) la disotturazione delle condotte principali della pubblica fognatura, solo in caso di emergenze non affrontate dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
  - b) la pulizia e la disotturazione delle caditoie e delle condotte per la raccolta delle acque meteoriche;
  - c) lo svuotamento di scantinati allagati a causa della rottura di condotte idriche o fognarie pubbliche non affrontate dal gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. In subordine, a richiesta degli utenti ed a titolo oneroso, il servizio è attivato per i seguenti altri usi:
  - a) la svuotatura di pozzi neri e fosse settiche private nelle aree urbane e nelle abitazioni rurali prive di urbanizzazioni primaria, all'interno del territorio comunale;
  - b) il disintasamento del tratto di condotta fognaria privata, costituente l'allaccio alla pubblica fognatura del singolo utente, compreso fra la condotta principale e il pozzetto sifonato posto a monte dello stesso, o, in assenza di tale pozzetto, sino al punto dell'impianto interno di smaltimento dei reflui fognari più prossimo all'allaccio e comunque accessibile al mezzo di disintasamento.

#### Art. 3 – Regolamentazione

1. I servizi di cui all'art. 2 comma 2 sono attivati all'interno del Dipartimento LL.PP. dall'Ufficio competente, di seguito indicato semplicemente Ufficio, a seguito di istanza dell'utente e fermo restando le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, ed all'art. 7.

#### Art. 4 – Modalità di attivazione del servizio

1. L'istanza, per attivare i servizi di cui all'art. 2, comma 2, rivolta al Sindaco, da parte dell'utente, dovrà essere redatta, in carta semplice, sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio.
2. L'avvio dell'attività richiesta è subordinato al pagamento della tariffa relativa. Copia della ricevuta di pagamento della tariffa di cui sopra dovrà essere consegnata all'Ufficio.
3. Il servizio sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di protocollo delle richieste fatte salve le situazioni di emergenza, debitamente dimostrate, che richiedano un immediato intervento.
4. I servizi, di cui all'art. 2, comma 2, verranno effettuati durante il normale orario di

lavoro dell'Ufficio competente. Nel caso che, per espresse esigenze dell'utente e previa autorizzazione del Dirigente, i servizi dovessero effettuarsi in giorni feriali ma in orario extra lavorativo, la tariffa relativa è aumentata del 10%. Se la richiesta prevede la effettuazione dei servizi in giorni festivi, sempre previa autorizzazione del Dirigente, la tariffa relativa è aumentata di un ulteriore 10%, inoltre deve essere versato il corrispettivo relativo al lavoro straordinario effettuato per il servizio richiesto, con un intervento minimo di ore due di lavoro del personale impegnato nel servizio, gli emolumenti saranno calcolati secondo le tabelle del vigente C.C.N.L. EE.LL. ,

#### **Art. 5 – Entità e modalità di versamento della tariffa**

1. La tariffa di svuotatura dei pozzi neri e delle fosse settiche nonché degli interventi di disintasamento, è approvata con determinazione del Sindaco sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del servizio. Detta tariffa potrà essere adeguata annualmente con determinazione del Sindaco sulla base delle variazioni di costo determinatesi.
2. Il pagamento della tariffa relativa al servizio richiesto avverrà con versamento presso la Tesoreria Comunale o presso l'ufficio economato, e dovrà tenere conto degli eventuali incrementi previsti all'art. 4, comma 4.
3. La tariffa di vuotatura o disintasamento è riferita ad ogni singola prestazione del servizio. Si intende singola prestazione:
  - a) nel caso di vuotatura, un solo pozzo nero e/o una sola fossa biologica;
  - b) nel caso di prelievo di refluo, il riempimento della cisterna dell'autospurgo;
  - c) nel caso di disintasamento, un singolo intervento per allaccio utenza.
4. E' possibile effettuare un unico versamento per più interventi di vuotatura e/o disintasamento.
5. A seguito dell'intervento, il funzionario dell'Ufficio che sovrintende allo stesso dovrà attestare se l'entità dell'intervento corrisponde all'importo di cui all'art. 4, comma 2, versato anticipatamente. Nel caso in cui l'entità della tariffa versata non corrisponda a quanto dovuto, il funzionario anzidetto inoltrerà all'ufficio tributi del Comune apposita attestazione per il recupero o la restituzione della differenza della tariffa dovuta.
6. L'atto deliberativo di approvazione del presente Regolamento potrà prevedere l'esclusione, totale o parziale, dal pagamento della tariffa di specifiche categorie di cittadini. Potrà, inoltre prevedere delle tariffe agevolate per gli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici (*bar, ristoranti*).

#### **Art. 6 – Classi di scarichi che possono usufruire dell'espurgo**

1. L'autorizzazione allo svuotamento del pozzo nero o della fossa settica è limitato alle sole utenze titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili o ad essi assimilabili: classi A e B della L. R. n° 27/1986 e soltanto alle parti liquide aspirabili tramite autopompa.
2. Sono esclusi gli insediamenti industriali, i cui reflui non sono assimilabili a quelli

urbani, e i cui valori superano i limiti della tabella 3 della L. R. n° 26/1987.

#### **Art. 7 – Condizioni per la vuotatura e per il disintasamento**

1. L'attivazione del servizio di vuotatura di pozzi e/o fosse è subordinata alla possibilità, da parte dell'autospurgo, di giungere sul posto da idonea strada e dell'inserimento del tubo di aspirazione nello stesso pozzo e/o fossa. Per i pozzi e/o le fosse che non presentano tale possibilità, la effettuazione del servizio è avviato subordinatamente alla presenza di idoneo punto di accesso al pozzo e/o alla fossa.
2. L'attivazione del servizio per il disintasamento della condotta di allacciamento privata dei singoli utenti alla condotta fognaria principale è subordinato all'esistenza di un pozzetto sifonato posto a monte dell'allaccio. Per gli allacci che non presentano tale pozzetto, la effettuazione del servizio è avviato subordinatamente alla presenza di idoneo punto, posto in prossimità dell'allaccio, facilmente accessibile dal mezzo e tale che nello stesso possa essere inserita la sonda a pressione.
3. Durante gli interventi di vuotatura e di disintasamento, l'utente privato dovrà assicurare la presenza e la disponibilità di una congrua manovalanza per le operazioni non strettamente connesse alle operazioni del servizio di che trattasi (*lavori di scavo, di rimozione coperchi, lavori edili in genere, etc.*).
4. Durante l'intervento di disintasamento dovrà essere accertata la non imputabilità dell'otturazione alla condotta principale.
5. Nel caso in cui l'otturazione della condotta privata dovesse essere imputata alla condotta principale in carico al gestore del Servizio Idrico Integrato, l'utente avrà diritto alla restituzione di quanto versato nella misura dell'80 %. La quota del 20% viene trattenuta a titolo di rimborso spese e diritti di chiamata.

#### **Art. 8 – Divieti**

1. Non è possibile effettuare interventi previsti dal presente Regolamento al di fuori del territorio comunale, ad eccezione dei casi regolati da apposita convenzione stipulata con il Comune.

#### **Art. 9 – Non titolarità del Comune sulla rete fognaria pubblica**

1. Il Comune, non essendo il gestore della condotta fognaria pubblica, eseguirà le prestazioni di cui al presente regolamento solo se si determinino le condizioni seguenti:
  - a) per le finalità pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera c), solo in caso di emergenze legate alla pubblica salute, ed in assenza di interventi tempestivi da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato;
  - b) per le finalità pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), durante la programmata manutenzione della rete di raccolta delle acque bianche, o in caso di emergenze legate alla pubblica salute;
  - c) per le finalità private di cui all'art. 2, comma 2, se tecnicamente l'intervento risulta possibile senza interessare la condotta fognaria pubblica.
2. I servizi di cui all'art. 2 potranno espletarsi solo nel caso in cui il Comune potrà scaricare, a sua volta, il contenuto della cisterna dell'autospurgo in appositi siti (depuratori), o immetterlo nelle condotte acque fognarie pubbliche.

#### **Art. 10 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.